

04 Lug 2017

Sullo split payment esteso l'incognita delle società a controllo congiunto

di Roberto Camporesi e Marco Susanna

Per disciplinare l'estensione dello split payment prevista dall'articolo 1, comma 3, del DL 50/2017 il ministero dell'Economia ha pubblicato il decreto ministeriale attuativo e gli elenchi dei soggetti cui la nuova disciplina trova applicazione dal 1° luglio scorso (fino al 30 giugno 2020). Il nuovo articolo 17-ter, comma 1-bis, prevede che le nuove operazioni si applicano nei confronti di:

- società controllate (ex articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del Codice civile, direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri;
- società controllate (ex articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente (ex articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b),
- società quotate nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Le nuove regole

Il nuovo decreto ministeriale, modificando il precedente decreto emanato in tema di split payment del 23 gennaio 2015, ha inserito un nuovo articolo 5-ter, il cui comma 5 ha precisato la nozione di società a controllo pubblico disponendo che «nell'ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis lettere a), b) e c) dell'articolo 17-ter del decreto 633 del 1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime». Il decreto ministeriale interviene su un argomento già definito da altre norme, vale a dire il concetto di «società a controllo pubblico congiunto». Il primo antecedente è rappresentato dal Dpr 251/2015 con il regolamento sulla presenza delle quote di generale dei consigli di amministrazione delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice civile, dalle Pubbliche amministrazioni, per la cui interpretazione intervenne il Consiglio di Stato, con parere 1801/2014. In epoca più recente il DLgs 175/2016 ha disciplinato la nozione di controllo pubblico congiunto disponendo, all'articolo 2, lettera b), che «il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»; tesi suffragata anche dalla successiva lettera m), laddove richiede per le società a controllo pubblico il controllo «di una o più amministrazioni».

Correzioni entro giovedì prossimo

Con l'articolo 5-ter, comma 5, del decreto ministeriale, si chiarisce che si considereranno oggetto della disciplina split payment anche le società a controllo congiunto fra Pubbliche amministrazioni. Ora, l'unica definizione di controllo congiunto è rinvenibile nel DLgs 175/2016, in quanto la dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono che il controllo di cui all'articolo

2359, comma 1, punto 1 del Codice civile sia solo quello "isolato", e non anche quello congiunto fra più soci. Se la conclusione appare corretta, allora, risultano iscritte nell'elenco società che non ricadono nell'articolo 2359, comma 1, punto 1, in quanto su di esse non sussiste un controllo isolato – diretto o indiretto - di una sola Pa. Peraltro il ministero sembra abbia proceduto d'ufficio, non potendo disporre dei dati necessari per valutare la sussistenza delle condizioni del controllo congiunto, e ha assegnato il termine del 6 luglio, giovedì prossimo, per segnalare errori od omissioni. La presentazione dell'istanza dovrebbe evitare di aprire una stagione di contenziosi in quanto la classificazione fra le società a controllo pubblico potrebbe avere ricadute anche al fuori del campo di applicazione dell'Iva.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved